



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

ORDINANZA N. 28/2025 DEL 25.08.2025

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' - DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA VINCENZO LEONE.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA l'istanza datata 22.08.2025, assunta al protocollo di questo Ente in data 25.08.2025 al n. 2567, avanzata dalla **Ditta Colella Costruzioni Srl**, in qualità di impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione fabbricato Ghebea Doina, con la quale chiede:

- ~ l'occupazione del suolo pubblico in via Vincenzo Leone dal civico 1 al civico 13, per poter posizionare il ponteggio per la realizzazione dei lavori necessari alla riqualificazione del fabbricato,
- ~ divieto di sosta e fermata di via Vincenzo Leone dal civico 8 al civico 32 per permettere un agevole passaggio delle autovetture durante il periodo di lavorazioni sul fabbricato;

ATTESO che con l'atto n. 33/2025 prot. n. 2574 datato 25.08.2025, si è provveduto ad autorizzare la Ditta **COLLELLA COSTRUZIONI Srl**, ad occupare un suolo pubblico a carattere temporaneo per giorni 17, a partire presumibilmente dal 25 agosto 2025 fino al 10 settembre 2025, per una superficie di circa **21,04 mq.**, da utilizzare per il posizionamento di un ponteggio/impalcatura in via Vincenzo Leone dal civico 1 al civico 13.

CONSIDERATO che via Vincenzo Leone dal civico 1 al civico 13, sarà interessata dai lavori sopracitati da parte dell'impresa esecutrice Colella Costruzioni Srl, con installazione di un ponteggio di lunghezza pari a 26,30 m e per una larghezza pari a 0,80;

TENUTO CONTO che per l'esecuzione di tali lavorazioni e per il montaggio del citato ponteggio è necessario disporre divieto di sosta e fermata in via Vincenzo Leone dal civico 8 al civico 32, per permettere un agevole passaggio delle autovetture durante il periodo di lavorazioni sul fabbricato in questione, dal 25.08.2025 fino al termine dei lavori;

RITENUTO di provvedere pertanto, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione, la pubblica incolumità, la sicurezza degli addetti ai lavori, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio stradale, di dovere disciplinare la circolazione stradale, nelle vie interessate dai lavori come richiesto dall'impresa esecutrice;

RILEVATO necessario dover disporre **dal giorno 25.08.2025** fino al **10.09.2025** e comunque fino alla conclusione dei lavori, il restringimento della carreggiata e il **divieto di fermata e di sosta permanente h24**;

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali), ed in particolare il comma 2;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO gli artt. dal 30 al 43 del Regolamento per l'Esecuzione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1995 n. 495;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTI i decreti sindacali n. 09/24 del 17.09.2024 e n. 02/2025 del 21.01.2025, con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto Responsabile del Servizio dell'ufficio di Polizia Locale;

PRESO ATTO di quanto indicato alla sezione 3.1 "struttura organizzativa" del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024-2026, relativa alla competenza del Responsabile della Polizia Locale;

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTA la propria Ordinanza n. 15 del 12.06.2020 "Regolamentazione e modifica permanente della disciplina della circolazione stradale all'interno del Centro Abitato e strade contigue del Comune di San Nicola Baronia";

ORDINA

Che, dal giorno dal **25 agosto 2025** fino al giorno **10 settembre 2025**, comunque fino alla conclusione dei lavori, sia istituito:

- IL DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 0-24**, in Via Vincenzo Leone dal civico 8 al civico 32;
- RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA**, in via Vincenzo Leone, a margine della carreggiata per un tratto di circa 30,00 metri, all'altezza e in corrispondenza del numero civico 01, consentendo il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza e secondo le misure minime di carreggiata o corsia, al di fuori di tale condizioni in caso di tratti a doppio senso di circolazione, istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo o movieri;
- LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H**, in via Vincenzo Leone, nel tratto di cui al capoverso precedente.

- Il presente provvedimento di divieto di sosta è da intendersi integrativo dei divieti e regolamentazioni del transito e sosta già vigenti su Via Vincenzo Leone che resteranno immutati.
- Il divieto di cui al punto n. 2 della presente Ordinanza sarà efficace dalla data di apposizione nella area indicata di idonea segnaletica conforme al Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione e per la durata di esposizione della medesima segnaletica.

DISPONE che:

- Dovrà essere consentito il passaggio dei pedoni in condizioni di sicurezza il tutto in conformità della normativa vigente in materia, al fine della salvaguardia della loro incolumità;
- L'esecutore dei lavori provveda, a proprie cure e spese e mantenendo sollevato ed indenne il Comune di San Nicola Baronia da qualunque responsabilità derivante, al



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

posizionamento di idonea segnaletica nei modi e tempi stabiliti dal C.d.S e dal suo Regolamento;

- L'esecuzione delle opere connesse alla realizzazione di quanto previsto e la conseguente modifica temporanea della viabilità esistente nel tratto di strada interessato dalla presente Ordinanza dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni indicate di seguito:
 - Dovrà essere rispettato quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del vigente Codice della strada e relativo regolamento di attuazione;
 - La segnaletica esistente che contrasta con quella temporanea relativa al cantiere stradale dovrà essere coperta fino al termine dell'intervento;
 - La segnaletica segua, nel tempo e nello spazio, l'evoluzione del cantiere;
 - Durante l'occupazione dell'area si dovranno osservare tutte le cautele atte a prevenire ogni pericolo o danno a persone o cose;
 - La segnaletica temporanea sia rimossa appena il cantiere è terminato, e la segnaletica permanente, a tal fine, eventualmente coperta o rimossa venga ripristinata;
 - I veicoli operativi, macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per i lavori, fermi o in movimento, se esposti al traffico, devono essere visibili e riconoscibili;
 - La segnaletica di sicurezza dei lavori, deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dell'area di occupazione;
 - L'impresa è obbligata, inoltre sin d'ora a posizionare eventuale ulteriore segnaletica, orizzontale e verticale, anche a semplice richiesta verbale, che eventualmente funzionari, ufficiali o agenti individuati dall'art. 12 del codice della strada, potranno impartire;
 - Durante le ore notturne, in particolare, il cantiere, dovrà essere adeguatamente delimitato e segnalato da lanterne rosse a luce fissa o gialle a luce lampeggiante.

AVVERTE che:

- Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori, incaricata del posizionamento della segnaletica temporanea, di porre in essere tutta la segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione per i cantieri stradali temporanei.
- **La responsabilità** di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue il lavoro, restando il Comune di San Nicola Baronia (AV) ed il suo personale tecnico e stradale, completamente sollevato ed indenne. Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. È facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

- a) Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
- b) Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, in merito alla circolazione e alla sosta degli autoveicoli, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato è punito, ai sensi delle vigenti normative, ovvero dalle norme sulla circolazione stradale (Codice della Strada).
- c) Ai sensi dell'art. 159, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., sarà disposta la rimozione forzata dei veicoli in contravvenzione al presente provvedimento;

I N F O R M A

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE altresì:

- a) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune e la sua trasmissione a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
 - Polizia Municipale San Nicola Baronia;
 - Comando Stazione Carabinieri di Castel Baronia;
 - All'impresa esecutrice Colella Costruzioni Srl.

**IL RESPONSABILE
DELLA POLIZIA LOCALE
IL VICESINDACO
Antonio CAPPA**